

Allegato ① al N. 15424 di Rep.

al N. 13078 di Racc. del 21.10.2024



STATUTO FONDAZIONE

Articolo 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita la Fondazione "FiemmePer".
2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione FiemmePer ETS"
4. La Fondazione è una persona giuridica privata, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono, in ogni caso, essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. La Fondazione ha sede in Cavalese (TN). Il Comitato di Gestione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede legale nell'ambito del comune di Cavalese.
6. La Fondazione svolge la propria attività nella Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 2 - SCOPO

1. La Fondazione vuole essere uno strumento con cui favorire la crescita culturale, il confronto, la condivisione di saperi e conoscenze, il dialogo tra generazioni dentro e fuori dalle proprie Comunità, con l'obiettivo di reagire alle tante fragilità del nostro tempo, valorizzandole come opportunità di crescita e cambiamento. L'orizzonte verso cui tendere sarà la transizione ecologica, assumendo l'intraprendenza, la passione, la sostenibilità ambientale, la bellezza, quali paradigmi di nuovo sviluppo. In particolare la Fondazione intende sostenere i modelli di sviluppo socio economico che favoriscono il senso di appartenenza ed i legami territoriali e di Comunità, contrastando le dinamiche di spopolamento della montagna alpina e più in generale dei territori decentrati dalle aree metropolitane. In tale ottica la Fondazione vuole essere anche uno strumento di valorizzazione e cura del territorio della Valle di Fiemme in collaborazione diretta con l'Ente Magnifica Comunità di Fiemme, che rappresenta un esempio secolare di gestione e sviluppo di un territorio montano e periferico, ispirato da sempre ai principi di razionalizzazione e sostenibilità nella gestione del proprio patrimonio naturale.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. del Codice del Terzo Settore.
3. La Fondazione si prefigge, inoltre, la diffusione dei risultati delle proprie ricerche e attività, attraverso la divulgazione all'interno della comunità scientifica.

Stefano Araldi

Giuseppe

Maria Carla

Stefano Zottoli

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Articolo 3 - ATTIVITA'

Per il perseguimento di tali scopi la Fondazione realizza senza alcun vincolo o discriminazione di appartenenza:

1. attività di ricerca, di tipo teorico, empirico ed applicato, sui seguenti temi:
 - a. sostenibilità;
 - b. nuove forme di imprenditorialità;
 - c. sviluppo di aree montane e più in generale delle periferie;
 - d. ogni altro tema connesso ai precedenti.
2. attività di valorizzazione e cura, in qualunque forma, del territorio della Magnifica Comunità di Fiemme, con l'obiettivo di collaborare al mantenimento del patrimonio naturale che essa conserva, in un'ottica di diffusione dei principi di razionalizzazione e sostenibilità nella gestione del territorio e dell'ambiente in generale;
3. iniziative di valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca attraverso:
 - a. attività formative realizzate in proprio o in collaborazione con istituzioni universitarie e non, italiane e internazionali;
 - b. attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze, convegni, seminari e workshop, rivolte tanto alla comunità scientifica e ad operatori ed esperti del settore quanto al pubblico in generale;
 - c. attività a favore della sperimentazione e della promozione di nuove forme organizzative e imprenditoriali da applicare a territori montani e/o periferici, al fine di favorire concretamente la costituzione di nuove esperienze che possano sviluppare economicamente, socialmente e culturalmente tali aree;
 - d. attività di comunicazione fra i Membri ai fini dell'attuazione degli scopi istituzionali, promuovendo e curando lo scambio di informazioni e documenti;
 - e. l'istituzione di appositi tavoli tematici con gli enti locali, con le associazioni di categoria, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti per la trattazione di tematiche particolari;
 - f. la collaborazione diretta ed indiretta, in qualunque forma, con l'Ente Magnifica Comunità di Fiemme al fine di dare seguito alla valorizzazione e cura del territorio in cui essa opera;
 - g. la collaborazione con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
4. La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e pubblicazioni.
5. La Fondazione, nel perseguire i propri obiettivi e il proprio scopo, promuove la partecipazione attiva di tutti i generi sia nelle attività messe in atto, che nella composizione degli organi di governance.
6. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può, svolgere ogni operazione, consentita dalla legge, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità sopra enunciate e ogni attività economica, anche commerciale, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità,



la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero della partecipazione ad enti diversi quali associazioni, comitati, fondazioni ed altro.

7. La Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 117/2017.
8. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 - MEMBRI

1. Può acquisire la qualifica di Membro della Fondazione qualsiasi, persona fisica, o giuridica, ente privato o pubblico che, condividendo le finalità, intenda contribuire alla sua attività.
2. I Membri si dividono in:
 - a. Fondatori (ordinari e benemeriti);
 - b. Sostenitori
3. Sono Membri Fondatori gli enti e le persone fisiche Fondatori che sono intervenuti nell'atto della costituzione e gli altri soggetti che saranno successivamente ammessi a farne parte con deliberazione del Collegio dei Membri Fondatori ai sensi del successivo articolo 9. La condizione di Membro Fondatore è definitiva, salvo rinuncia del soggetto interessato.
4. A richiesta degli interessati, i Fondatori possono ottenere la qualifica aggiuntiva di "Benemerito", qualora contribuiscano liberamente e regolarmente nelle forme e nelle misure, maggiori rispetto a quelle dei Fondatori ordinari, stabilite dal comitato di gestione o dai soci Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione. I Fondatori cui sia stata riconosciuta la qualifica aggiuntiva di benemerito dispongono delle medesime prerogative e dei medesimi diritti dei Fondatori ordinari ai sensi del presente statuto. Il comitato di gestione fissa l'entità minima e le modalità di versamento del contributo richiesto annualmente ai Fondatori benemeriti. I membri Fondatori che hanno richiesto ed ottenuto la qualifica di "Benemerito", si impegnano a mantenere tale qualifica, assumendo i relativi impegni e obblighi di contribuzione, per un periodo di almeno 5 anni dall'acquisizione dello status di "Benemerito".
5. Sono Sostenitori tutti i soggetti che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura minima e secondo modalità stabilite dal Comitato di Gestione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. La qualifica di sostenitore è attribuita dal Comitato di Gestione. I membri Sostenitori si impegnano a mantenere tale qualifica, assumendo i relativi impegni e obblighi, per un periodo di almeno 5 anni dalla prima ammissione a membro.
6. I Membri, siano essi Fondatori o Sostenitori, non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione, nemmeno in sede di liquidazione.
7. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine

francesco

Giuseppe

Roberto

Massimiliano

Stefano

Giuseppe

Marino

Carlo

Alfredo

Francesco

Massimiliano

dovranno presentare richiesta scritta al Comitato di Gestione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del comitato di gestione e dell'organo di controllo.

Articolo 5 - DECADENZA E RECESSO

1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i membri Ordinari che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
2. Per i membri enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Sostenitori possono recedere con preavviso di sei mesi dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del presente Statuto.
4. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del presente Statuto.
5. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i membri Fondatori e Sostenitori che non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
6. L'esclusione di un Fondatore deve essere proposta dal Comitato di Gestione e deliberata dal Collegio dei Membri Fondatori.

Articolo 6 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dagli apporti a patrimonio conferiti all'atto della costituzione;
 - b. dagli apporti effettuati dai nuovi Membri Fondatori all'atto dell'adesione;
 - c. dall'eventuale saldo attivo di gestione destinato a patrimonio in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
 - d. da altri proventi, in qualsiasi forma pervenuti, esplicitamente destinati a patrimonio da parte degli erogatori o dal Comitato di Gestione.
3. Il fondo di gestione è costituito dai conferimenti dei membri Fondatori (ordinari e benemeriti) e dei conferimenti annuali dei membri Sostenitori, individuati annualmente dal comitato di gestione.
4. Il patrimonio risulta adeguato alla realizzazione dello scopo così come previsto dalla normativa vigente e dalle direttive della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 7 - MEZZI ECONOMICI

L'attività viene realizzata grazie:

- a. agli apporti dei Membri Fondatori e Sostenitori;
- b. ai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della Fondazione;
- c. agli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività;
- d. ai finanziamenti e contributi in denaro o in servizi dei Membri;

- e. da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari.

Articolo 8 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Collegio dei Membri Fondatori;
- b. il Collegio dei Sostenitori
- c. il Comitato di Gestione;
- d. il Presidente;
- e. il Segretario;
- f. il Comitato Consultivo;
- g. l'organo di controllo e revisore unico.

Articolo 9 - IL COLLEGIO DEI MEMBRI FONDATORI

1. Il Collegio è formato dai rappresentanti dei Membri Fondatori, sia ordinari che benemeriti, o loro delegati.
2. Si riunisce per iniziativa del Presidente, che è tenuto alla sollecita convocazione quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno tre Membri.
3. Il Collegio dei Membri Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. Competono al Collegio le decisioni relative a:
 - a. l'approvazione del bilancio di esercizio e le relative relazioni;
 - b. la modifica dello Statuto;
 - c. la facoltà di chiedere all'Autorità Amministrativa lo scioglimento della Fondazione;
 - d. la nomina e la revoca dei componenti del comitato di gestione nonché la determinazione dei loro compensi;
 - e. la nomina e la revoca dell'organo di controllo e del Revisore Unico;
 - f. l'ammissione di nuovi Membri Fondatori.
4. Il Collegio è convocato dal Comitato di Gestione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. È inoltre, convocato ogni qual volta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un decimo dei Membri Fondatori siano essi ordinari o benemeriti.
5. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Collegio è convocato mediante avviso inviato ai membri, all'organo di controllo/revisore e al segretario tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nell'assemblea da altro aderente mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Fondatore può rappresentare sino a un massimo di tre membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti



Stefano Lucchi

Giuseppe

Massimo

Alfio

Roberto

Silvio

Alfio

Giuseppe

Massimo

Stefano

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

6. I membri Fondatori, in regola con il versamento della contribuzione dovuta, hanno diritto di voto dell'assemblea.
7. Il Collegio dei Membri Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei membri.
8. In seconda convocazione Il Collegio dei Membri Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti.
9. Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione della Fondazione, è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
11. Delle adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza medesima e dal Segretario.

Articolo 10 – COLLEGIO DEI SOSTENITORI

1. Il Collegio dei Sostenitori è composto dai Membri Fondatori (ordinari e benemeriti) e da tutti i Sostenitori della Fondazione, persone fisiche e rappresentanti nominati dai Sostenitori persone giuridiche.
2. Il Collegio dei Sostenitori:
 - a) fornisce pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione;
 - b) può proporre l'ammontare dei contributi da versare al fondo di gestione, al fine di poter assumere la qualifica di sostenitore.
3. Il Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, anche al fine di promuovere forme di approfondimento e confronto su tematiche di interesse della fondazione.
4. Il Collegio dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
6. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 - COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione è composto da 3 (tre) a 8 (otto) membri eletti dal Collegio dei Membri Fondatori. Almeno un membro del Comitato di Gestione, deve essere nominato dal socio Fondatore Magnifica Comunità di Fiemme.
2. Il Comitato di Gestione elegge nel proprio seno il Presidente, ad eccezione del primo, e il Vice-Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni.
3. I componenti il Comitato durano in carica al massimo quattro esercizi e sono rieleggibili.
4. Qualora durante il mandato per qualsiasi ragione uno o più componenti del

Comitato rinuncino alla carica, si procede alla loro sostituzione convocando senza indugio il Collegio dei Membri Fondatori per la designazione del nuovo o dei nuovi componenti. Il loro mandato scade con quello del Comitato del quale entrano a fare parte.



Articolo 12 - POTERI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Comitato di Gestione ha il compito di:
 - a. Adottare la strategia della gestione complessiva per il conseguimento degli obbiettivi previsti dal presente statuto e definisce il programma annuale delle attività;
 - b. Determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei Sostenitori;
 - c. Nominare e revocare il Segretario;
 - d. Adottare e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, e le relative relazioni;
 - e. Deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario;
 - f. Definire la struttura organizzativa della Fondazione, attribuendo i relativi incarichi e stabilendone i compensi (salvo quanto previsto al precedente art.9);
 - g. Deliberare l'ammissione di nuovi Membri Sostenitori;
 - h. Adottare tutti gli atti regolamentari necessari per il buon funzionamento della Fondazione e relative modifiche;
 - i. deliberare su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e, qualora lo ritenga opportuno, delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione;
 - j. deliberare su ogni altro oggetto di interesse della fondazione.
2. Il Comitato si raduna secondo necessità, normalmente ogni due mesi. Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta dal Presidente con avviso spedito ai membri, all'organo di controllo/revisore e al segretario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati alla Fondazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della

Alfonso Nunzi

Giuseppe Martino Landi

Giuseppe

Alfonso Nunzi

Francesco

Francesco

Silvio Roberto Bonatti

Alfonso Nunzi

Alfonso Nunzi

Alfonso Nunzi

delega. Il Comitato può altresì attribuire al Presidente poteri di ordinaria amministrazione in via continuativa.

5. A sostegno dell'attività della Fondazione, in particolare di quella di ricerca, il Comitato può istituire un Comitato Consultivo determinandone le funzioni, la durata, la composizione e gli eventuali compensi.
6. Delle adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza medesima e dal Segretario.

Articolo 13 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il primo Presidente del Comitato di Gestione è eletto dal Collegio dei Membri Fondatori. Deve trattarsi di persona con esperienza e reputazione rilevanti nei campi di interesse della Fondazione. Dura in carica al massimo per quattro esercizi ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Membri Fondatori, il Collegio dei Sostenitori e il Comitato di Gestione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari e alle Pubbliche Amministrazioni in genere, la firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 14 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Comitato di Gestione che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Egli collabora:
 - a. alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b. all'organizzazione dei tavoli tematici di cui all'art. 3 co. 3 lett. e) del presente statuto, secondo gli indirizzi forniti dal Comitato di Gestione e dal Presidente;
 - c. alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
 - d. all'attuazione delle deliberazioni del Comitato di Gestione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
2. Partecipa alle sedute del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, se non è consigliere, del Collegio dei Membri Fondatori e redige i relativi verbali.

Articolo 15 – IL COMITATO CONSULTIVO – ADVISORY BOARD

1. Il Comitato di Gestione può nominare, se lo ritiene necessario, il Comitato Consultivo, avente un ruolo consultivo e propositivo relativamente alle attività operative della Fondazione nonché alle sue scelte di indirizzo istituzionale. Ha altresì il compito di proporre programmi, temi ed eventi di carattere culturale e scientifico al Comitato di Gestione, di intervenire nel dibattito culturale e scientifico e di fornire pareri al Comitato di Gestione.
2. Il Comitato Consultivo riveste un ruolo di carattere propositivo e consultivo in



merito a:

- o attuazioni delle delibere del Comitato di Gestione;
 - o predisposizioni dei regolamenti interni;
 - o programmi di indirizzo per le attività della Fondazione;
 - o proposta di nuove linee strategiche della Fondazione.
3. Il Comitato riferisce, quando lo ritiene opportuno, al Comitato di Gestione conformemente al ruolo riconosciutoli dal presente statuto.
 4. Il Comitato Consultivo è composto da 3 (tre) a 8 (otto) membri eletti dal Comitato di Gestione, prevedendo una presenza del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei membri del comitato.
 5. Il Comitato Consultivo può essere composto sia dai Membri della Fondazione, sia da persone fisiche non membri.
 6. I componenti del Comitato Consultivo si impegnano a sviluppare, in coordinamento con il Comitato di Gestione e l'Osservatorio dei Giovani, approfondimenti relativamente a tematiche di interesse per la Fondazione.
 7. Il Comitato Consultivo dura in carica tre anni.

Articolo 16 – OSSERVATORIO DEI GIOVANI

1. L'Osservatorio dei Giovani è composto da tutte le persone fisiche di età inferiore ai quarant'anni che, condividendo gli scopi della Fondazione, ne richiedono l'ammissione al Comitato di Gestione. Possono partecipare all'Osservatorio dei Giovani tutti i soggetti interessati, membri e non, previa richiesta al Comitato di Gestione nelle forme e modalità da esso stabilite.
2. All'Osservatorio dei Giovani è affidata la funzione di istituire momenti di confronto, dibattito, proposta, partecipazione e impegno diretto nelle attività della fondazione.
3. Le modalità di funzionamento e l'attribuzione dei compiti saranno determinate dal Comitato di Gestione.

Articolo 17 – L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico nominato dal Collegio dei Membri Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Dura in carica al massimo per tre esercizi ed è rieleggibile.
2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dalla legge il Collegio dei Membri Fondatori nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
4. In alternativa, al superamento dei suddetti limiti, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Membri Fondatori, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Stefano Antoni

Giuseppe

Maurizio Cori

Roberto

Paolo

Enrico

Marco

Ugo

Silvio Polo Perotti

Falco

Adriano

Articolo 19 – ESERCIZIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Collegio dei Membri Fondatori approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Allegato E al n° 15427 di Rep. al n° 13078 di Rec. del 21.10.2021

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEL TITOLO
Si raccomanda di custodire l'assegno circolare in luogo sicuro e di
non fornire ad alcun soggetto l'immagine o i dati in esso contenuti

copia per il Richiedente

NK 6003516243-10

ASSEGNO CIRCOLARE

NON TRASFERIBILE

EMESSO IL 15/10/2021

PER EURO *2.500,00*

A FAVORE FONDAZIONE FIEMMEPER

DA LA SPORTIVA S.P.A.



ABI 03599.8
CAB 01800.2

ZIANO DI FIEMME 15/10/2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

NON TRASFERIBILE

euro DUEMILACINQUECENTO/00

a FONDAZIONE FIEMMEPER

NK 6003516243-10

6003516243 X 3 4 5 5 000 0 1 2 3 4 X 6 7 8 9

6003516243 359901800A 999999999

CASSA RURALE VAL DI FIEMME

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEL TITOLO
Si raccomanda di custodire l'assegno circolare in luogo sicuro e di
non fornire ad alcun soggetto l'immagine o i dati in esso contenuti

copia per il Richiedente

NK 6003659143-01

ASSEGNO CIRCOLARE

NON TRASFERIBILE

EMESSO IL 21/10/2021

PER EURO *2.500,00*

A FAVORE FONDAZIONE FIEMMEPER

DA D.K.Z. S.R.L.

Adriano Zoldi

C. P. M. U.

Adriano Zoldi

ABI 03599.8
CAB 01800.2

PREDAZZO 21/10/2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

NON TRASFERIBILE

euro DUEMILACINQUECENTO/00

a FONDAZIONE FIEMMEPER

NK 6003659143-01

6003659143 X 3 4 5 5 000 0 1 2 3 4 X 6 7 8 9

6003659143 359901800A 999999999

CASSA RURALE VAL DI FIEMME

Adriano Zoldi

Adriano Zoldi

Adriano Zoldi

Adriano Zoldi

Adriano Zoldi



Adriano Zoldi

Adriano Zoldi

ABI 03599.8 CAB 01800.2

CAVALESE 18.10.2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

€ DUEMILACINQUECENTO/00

per FONDAZIONE "FIEMMEPER"

NON TRASFERIBILE

nk 6003659093-03

6003659093 2 X 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 5

6003659093 359901800 999999999

CASSA RURALE VAL DI FIEMME



ABI 03599.8 CAB 01800.2

CAVALESE 21.10.2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

€ DUEMILACINQUECENTO/00

per FONDAZIONE "FIEMME PER"

NON TRASFERIBILE

nk 6003753683-05

6003753683 2 X 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 5 X 6 7 8 9

6003753683 359901800 999999999

CASSA RURALE VAL DI FIEMME

Oliver Lude

Amore

ABI 03599.8 CAB 01800.2

TRENTO 19.10.2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

€ DUEMILACINQUECENTO/00

per FONDAZIONE FIEMME PER

NON TRASFERIBILE

nk 6003196123-02

6003196123 2 X 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 5

6003196123 359901800 999999999

CASSA DI TRENTO



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right and several signatures across the bottom.

ABI 03599.8 CAB 01800.2

TESERO 21/10/2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

euro **DUEMILACINQUECENTO/00**

FONDAZIONE FIEMMEPER

NK 6003723523-05

X 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 X 6 7 8 9

6003723523 359901800 999999999

NON TRASFERIBILE

CASSA RURALE VAL DI FIEMME

ABI 03599.8 CAB 01800.2

CAVALESE 21/10/2021 € 2.500,00*

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

pagherà a vista per questo assegno circolare

euro **DUEMILACINQUECENTO/00**

FONDAZIONE "FIEMMEPER"

NK 6003753693-02

X 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 X 6 7 8 9

6003753693 359901800 999999999

NON TRASFERIBILE

CASSA RURALE VAL DI FIEMME

la Banca Della Comunità

Cassa Rurale di Fiemme
Banca di Credito Cooperativo

Società Cooperativa - Iscritta all'Albo delle Banche
Iscritta all'Albo Nazionale Enti Cooperativi n. A157617
Adesione al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede legale: 38038 TESERO (TN) - Piazza G. Battisti, 4
Sede Amm.va: 38037 PREDAZZO (TN) - Via Garibaldi, 10 - ITALIA (IT)

ABI 8184-4 CAB 35640-2

0020459399 12 A vista pagate per questo assegno bancario **NON TRASFERIBILE**

euro **due mila cinquecento e 00/100**

all'ordine **Fondazione Fiemme Per**

C/C n. **00/02202**

STARPOOL S.r.l.
Ziano di Fiemme Trento
P. IVA 01397570225

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CAB

0020459399 818435640

NK 6003753703-12

ASSEGNO CIRCOLARE

* 2.500,00*

EMESSO IL 21/10/2021

BIOENERGIA FIEMME SPA

A FAVORE

CAVALESE **24/10/2021** **7.500,00**

CASSA CENTRALE BANCA **NON TRASFERIBILE**

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Cassa Centrale Italiana di Credito Cooperativo - Via Emilia 100 - 40139 Bologna (BO) - Tel. 051/2600111 - Fax 051/2600112 - Telex 320320 - C.A.B. 0156 - C.C.I.A.A. Bologna - Registro Imprese Bologna n. 0156/00001 - Capitale Sociale Lit. 1.000.000.000 - Iva n. 01560000101 - C.F. 01560000101 - P.I. 01560000101 - C.A.B. 0156 - C.C.I.A.A. Bologna - Registro Imprese Bologna n. 0156/00001 - Capitale Sociale Lit. 1.000.000.000 - Iva n. 01560000101 - C.F. 01560000101 - P.I. 01560000101

pagherà a vista per questo assegno circolare.

DIEMILACINQUECENTO/00

FONDAZIONE FIEMME PER

VIOPPERA SODIUM-RESISTANT
EASAPOLYMER

CASSA RURALE VAL DI FEMME

INK 6003753703-12

X	3	4	5	5.000
---	---	---	---	-------

9999999999
3599018004
9999999999

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

edrice Hobb
 Juan
 Carlos
 Messico Carol



copia per il Richiedente

NK 6003659123-07

ASSEGNO CIRCOLARE

NON TRASFERIBILE

EMESSO IL 15/10/2021

PER EURO * 2.500,00*

A FAVORE FONDAZIONE FIEMMEPER

DA QSA S.R.L. - ENGINEERING CONSULT

ABI 03999 B CAB 016002	PREDAZZO il 15.10.2021	€ 2.500,00*	*importo totale da versare pari a 2.500,00 euro, dovuti entro il 15/10/2021 all'Ufficio di Segreteria della Cassa e al Conto Corrente di Credito Cooperativo della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, presso la sede della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, in viale dell'Industria, 10, 00187 Roma, Tel. 06/478001, Fax 06/478002, e-mail: info@ccbi.it, sito: www.ccbi.it. Il presente assegno circolare è emesso a favore del Conto Corrente di Credito Cooperativo della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, in viale dell'Industria, 10, 00187 Roma, Tel. 06/478001, Fax 06/478002, e-mail: info@ccbi.it, sito: www.ccbi.it. Il presente assegno circolare è emesso a favore del Conto Corrente di Credito Cooperativo della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, in viale dell'Industria, 10, 00187 Roma, Tel. 06/478001, Fax 06/478002, e-mail: info@ccbi.it, sito: www.ccbi.it.
 CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO		NON TRASFERIBILE	
pagherà a vista per questo assegno circolare euro DUEMILACINQUECENTO/00 a FONDAZIONE FIEMMEPER		CASSA RURALE VAL DI FIEMME	
VEDI PER VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO		CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	
NK 6003659123-07		5.000 0123456789	
6003659123		X 3 4 5	
6003659123		5.000	
6003659123		5.000	

9

Office Letter



AVVERTENZE PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE DEL TITOLO
Si raccomanda di custodire l'assegno circolare in luogo sicuro e di non fornire ad alcun soggetto l'immagine o i dati in esso contenuti

copia per il Richiedente

NK 6003659133-04

ASSEGNO CIRCOLARE

NON TRASFERIBILE

EMESSO IL 20/10/2021

PER EURO * 2.500,00*

A FAVORE **FONDAZIONE FIEMMEPER**

DA CASSA RURALE VAL DI Fiemme

AB 035999 B
CAB 018002

PREDAZZO

20.10.2021

€ 2.500,00*

 **CASSA CENTRALE BANCA**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Capitale Sociale (di riserva) € 1.155.600.000,00 - Numero Registro Imprese di Milano 0202346020
Codice della Cassa Centrale Banca 0302002020 - Albo delle Casse di Credito Cooperativo del Centro
Societativo del Fondo Nazionale di Garanzia - Istituto iscritto al P.A. delle banche - R.G. 0281 - Capogruppo del Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale Banca (2019-21) Albo del Gruppo Bancario - Sede Legale e Direzione Generale: Milano - Via Seguria, 1

pagherà a vista per questo assegno circolare

NON TRASFERIBILE

euro **DUEMILACINQUECENTO/00**

FONDAZIONE FIEMMEPER



INSTRUMENTO EMISSE IN RAPPRESENTANZA
CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

CASSA RURALE VAL DI FEMME

NK **6003659133-04**

NUMERO DI EURO
X 3 4 5

5.000

NUMERO DI EURO
0 1 2 3 4 5

6003659133 3599013004 9999999999

FRANCO DI ALFONSO







- Mexican Canal

Certificazione di conformità di copia digitale a originale

analogico

(articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dott. Alessandro FRANCO di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 2 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, il cui bollo è stato assolto in modo virtuale, composta di numero undici pagine e contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale documento analogico conservato nei miei rogiti su supporto cartaceo, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico, pertanto, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge.

San Giovanni di Fassa, Strada Neva n. 18, lì ventiquattro novembre duemilaventuno